

STATUTO

ZIVIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLECROSIA IM VIA SAN ROCCO
19

Numero REA: IM - 96302

Codice fiscale: 01156200089

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D" all'atto n.329/98 del 2.12.2004

TITOLO I

Denominazione - sede - scopi

Art. 1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata: "ZIVIA – Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente".

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla cooperativa per azioni.

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Vallecrosia (IM).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

Art. 4

La cooperativa ha il fine del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio assistenziali ed educativi allo scopo di garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci.

La Cooperativa, nel rispetto dei principi di mutualità e di assenza di lucro, ha per scopo la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ed in tale ambito, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, si propone di promuovere, coordinare e gestire:

- a) Offerta di occasioni di lavoro ai propri soci al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche nonché la crescita morale e sociale dei Soci, in uno spirito di servizio e solidarietà, a favore di soggetti svantaggiati e/o in situazioni di disagio, nonché una proficua integrazione culturale e materiale delle esperienze professionali dei Soci;
- b) aiuti ai Soci e ai Volontari per rendere più efficaci i loro interventi sociali; borse di studio finalizzate alla formazione professionale, alla ricerca ed a ogni altro scopo coerente con i fini della Cooperativa, gratifiche;
- c) la partecipazione, a mezzo dei singoli Soci, o come gruppo sociale, alle attività sociali promosse e gestite dagli Enti Pubblici;

- d) il servizio e l'attività di prevenzione di tutte le cause di disagio, in particolare quelle connesse con la terza età;
- e) i servizi socio-sanitari a favore di soggetti svantaggiati, in particolare persone anziane: strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non: residenze sanitarie assistenziali, residenze protette, residenze servite, case albergo, case di riposo (terapia, attività riabilitativa e socializzante, vitto, alloggio, etc.), centri di accoglienza diurna e notturna, centri diurni, assistenze domiciliari;
- f) l'attività di studio e di ricerca sul disagio e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti, la raccolta, l'elaborazione e lo studio dei dati socio-ambientali; gli interventi idonei, mediante pubblicazioni, dibattiti, interviste in circoli, alla radio, alla televisione e l'uso di tutti i mass-media disponibili per sensibilizzare l'opinione pubblica e privata;
- g) la ristorazione, anche collettiva, e la somministrazione di alimenti e bevande anche a favore di minori;
- h) la formazione di operatori socio-sanitari soprattutto mediante l'esperienza ed il coinvolgimento nelle realtà emarginate;
- i) l'aggregazione e l'associazione di quanti condividono le idee e i programmi della Cooperativa e intendono dare un vario e pur efficace contributo;
- j) lo sviluppo e la gestione di servizi socio-educativi per l'infanzia: pre e dopo scuola, attività integrative e scolastiche varie, asili nido, scuole materne, campeggi, mense, servizi baby sitter, di accompagnamento, di trasporto scolastico mediante scuola bus, di orientamento scolastico.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Cooperativa potrà acquistare beni mobili ed immobili, chiedere contributi ed agevolazioni, stipulare convenzioni, accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie; compiere qualsiasi operazione bancaria e sui titoli di credito, compiere, infine, tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

TITOLO III

Soci

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

ART. 6

Possono essere Soci :

- i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, nonché genitori, curatori o tutori per i minori di anni 18 e per gli inabili e interdetti, previa autorizzazione prescritta dalla Legge;
- possono essere ammessi come Soci anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore al limite stabilito dalla Legge.

Possono altresì essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano attività lavorative identiche od affini a quelle esercitate dalla Cooperativa o comunque in concorrenza con l'impresa esercitata dalla cooperativa.

E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ART. 7

Coloro che desiderano diventare Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarino di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Nella domanda va indicato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'entità e le azioni che si propone di sottoscrivere;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art 35 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale..

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

ART. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. Si applica in ogni caso quanto prescritto dall'art.2528 c.c.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale delle azioni sottoscritte oltre al soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

ART. 9

E' possibile l'adesione di soci volontari che dovranno prestare la propria attività lavorativa gratuitamente. Essi saranno iscritti in apposita sezione del Libro dei Soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci. Ad essi potrà essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. A loro si applicheranno, inoltre le disposizioni dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

ART. 10

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art.8;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di Socio le azioni vengono rimborsate al Socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale secondo i criteri di liquidazione di cui all'art. 2535 c.c..

Al socio uscente ed agli eredi del socio defunto si applica quanto previsto dall'art. 2536 c.c.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della Legge, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ART. 13

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il Socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte. In questo caso il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti, l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o comunque in concorrenza con quelle della Cooperativa.

TITOLO IV

Capitale sociale – Azioni

ART. 14

Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/ottantadue) ciascuna; ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati

azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

- b) il fondo di riserva indivisibile è costituito:
- dalle eccedenze attive di bilancio;
 - da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o contributi in conto capitale da Enti Pubblici o privati.

ART. 15

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Bilancio e relazione degli Amministratori

Destinazione delle eccedenze attive di bilancio

ART. 16

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2429 del Codice Civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei Soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

ART. 18

L'utile risultante dal bilancio di esercizio sarà così ripartito:

- a) il 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Ordinaria
- b) il 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione in base agli articoli n° 8 e n° 11 della Legge 31 gennaio 1992 n° 59.

L'eventuale residuo non può essere distribuito ai Soci, ma destinato integralmente al fondo di riserva indivisibile.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VI

Organi sociali

ART. 20

Sono organi della Cooperativa:

- A) L'Assemblea dei Soci ;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Collegio dei Sindaci.
- D) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

ART. 21

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione degli Amministratori;
- c) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, ed i Sindaci determinandone il compenso;
- d) delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi di cui al punto a) del 1° comma del presente articolo, e in particolare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, sulla revoca della liquidazione medesima sull'approvazione dei regolamenti di cui all'art.2521 u.c. e su tutte le materie espressamente attribuite alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

ART. 22

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci con mezzi e modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nelle adunanze e delibera a maggioranza.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei Soci e le relative deliberazioni devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i Soci ed il voto favorevole di almeno i quattro quinti di questi.

Restano comunque salve le diverse superiori maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto per particolari delibere.

ART. 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve esserne fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Non possono essere mandatari né gli Amministratori, né i Sindaci, né i Soci lavoratori.

ART. 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque Soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario. Il Segretario può anche essere nominato tra i Soci.

Le votazioni si tengono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili, nei limiti di legge.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica prestata; ad essi spetta, soltanto, il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri, qualora non abbia provveduto l'assemblea, eleggono tra loro un Presidente, eventualmente, un Vice-Presidente.

Il Presidente ha diritto a compenso, per la carica prestata, stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art 2383, 3° comma del Codice Civile, all'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di amministratore che abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in una determinata operazione della società si applicherà quanto previsto dall'art.2391 c.c.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ART. 30

La rappresentanza sociale spetta al Presidente o al Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 31

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non Soci.

Durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ai Sindaci può essere corrisposto, per ogni loro seduta, un gettone di presenza che verrà di anno in anno stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

ART. 32

Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono, in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

ART. 33

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

In caso di omissione da parte degli Amministratori, i Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla Legge.

ART. 34

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 35

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 36

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa associazioni di rappresentanza delle cooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di

trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 37

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Requisiti mutualistici

ART. 38

E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono riportabili fra i Soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi o comunque in misura superiore a quanto richiesto dalla legge per la conservazione dei requisiti di mutualità prevalente.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai Soci, va devoluto a fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in base a quanto stabilito dalla Legge 31 gennaio 1992 art. 11.

TITOLO VIII

Disposizioni generali finali

ART. 39

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 40

In Caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 23 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

ART. 41

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperativa cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle cooperativa per azioni.